

Verbale di Assemblea straordinaria dell'Organizzazione di Volontariato

«Voltapagina ODV»



Il giorno 06 del mese di giugno dell'anno 2023, alle ore 18 presso la sede dell'Organizzazione di Volontariato "Voltapagina ODV" sita in Polla alla via Luigi Curto si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione su indicata. Presiede l'Assemblea dei soci il Sig. Salvatore Medici il quale nomina come Segretario della riunione la Sig. Paola D'Angelo con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti è superiore a quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, dichiara validamente costituita l'Assemblea; rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informando i presenti che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore (Dec. Leg.vo n. 117/2017 e sue modifiche ed integrazioni).

Il Presidente apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire.

Passando alla trattazione dell'unico ordine del giorno il Presidente illustra che la necessità di modificare lo statuto nasce dalla riforma del quadro normativo di riferimento, valutato che l'Associazione opera già in regime di volontariato e verificata la volontà da parte dell'assemblea dei soci di rispettare e conformarsi ai requisiti organizzativi e di struttura previsti dal Codice del Terzo Settore. Nel dettaglio, il nuovo Statuto dell'Associazione si conforma alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87), alla disciplina specifica relativa alle organizzazioni di volontariato (artt. 32-34) nonché all'art. 47, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del Codice del Terzo Settore in quanto applicabile. Dall'adeguamento dell'oggetto sociale e della struttura organizzativa al Codice del Terzo Settore, discende l'applicazione della normativa di favore prevista dal Codice a favore degli Enti del Terzo Settore e delle Organizzazioni di Volontariato. A titolo esemplificativo, si ricordano di seguito le principali:

- a) previsione di particolari modalità di rapporto con gli enti pubblici previsti dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore
- b) possibilità di accesso al credito agevolato, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 67 del Codice del Terzo Settore;
- c) fruizione del privilegio sui crediti previsto dall'art. 68 del Codice del Terzo Settore
- d) fruizione degli altri strumenti di promozione previsti dal Capo III del Titolo VIII del Codice del Terzo Settore (in particolare, sono immediatamente applicabili:
 - I. art.70, comma 2: Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
 - II. Art. 71, comma 1: Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica)
- e) possibilità di accesso alle risorse finanziarie ed alle forme di finanza sociale previste, rispettivamente, dal Capo IV del Titolo VIII e dal Titolo IX del Codice del Terzo Settore, nelle forme e nei limiti ivi indicati;
- f) accesso al regime fiscale proprio degli enti del terzo settore.

Il documento è stato inviato a tutti i partecipanti all'atto della convocazione.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 30 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e

alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n. 30 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente, alle ore 19.00 rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dispone chiede al Segretario di leggere il verbale. Al termine lo stesso viene posto in votazione.

L'Assemblea approva all'unanimità il presente verbale.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19.10

Il Segretario _____

Il Presidente

Sede elch

I soci presenti

Nome	Cognome	Firma
Salvatore	Medici	<i>Sede elch</i>
Paola	D'Angelo	<i>Paola D'Angelo</i>
Pasquale	Tuozzo	<i>Pasquale Tuozzo</i>
Wilma	Bombardiero	<i>Bombardiero</i>
Maria Paola	Lovizio	<i>Maria Paola Lovizio</i>
Gelsomina	Palmieri	<i>Gelsomina Palmieri</i>
SOCI ASSENTI		
Antonella	D'Alessio	

Si richiede che il presente verbale di assemblea straordinaria e l'allegato statuto siano registrati applicando l'esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 nonché l'esenzione dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 117/2017 come modificato dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 105/2018, essendo l'associazione iscritta al RUNTS nella sezione "Organizzazioni di volontariato"

AGENZIA DELLE ENTRATE

D.P. SALERNO - Territorio di Salerno

Al n. 1000 del 27.01.2023

per l'imposta di registro

Salerno, lì 27.01.2023



Statuto dell'organizzazione di volontariato denominata
"Voltapagina ODV"

Art. 1 - Costituzione e denominazione

L'associazione di volontariato denominata "Voltapagina ODV", più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli indirizzi e la piena applicazione dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

La denominazione dell'Associazione è "Voltapagina ODV" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti di iscrizione al RUNTS sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale

Art. 2 - Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Nel promuovere le proprie attività l'associazione si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

L'associazione è di ispirazione laica ed è apartitica. Nasce con lo scopo di diffondere l'interesse per la cultura al fine di favorire lo sviluppo culturale, relazionale e civico della persona al fine di creare una comunità più coesa e combattere tutti i fenomeni di emarginazione, di isolamento e di disagio, soprattutto quello giovanile.

Cultura intesa come opportunità di partecipazione e di coinvolgimento per tutti coloro che hanno desiderio di esprimere il proprio pensiero, la proprie sensazioni e aspettative, le proprie inclinazioni e di confrontarsi e dialogare. Una cultura intesa come strumento universale che parli un linguaggio semplice, emozionale, capace di ridurre le differenze e di creare dialogo, in particolar modo tra persone che possiedono differenti patrimoni culturali e sociali.

Art. 3 - Sede

L'associazione ha la propria sede legale in Polla (SA) in Via Luigi Curto n. 43 - cap 84035 Il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione opera in tutto il territorio nazionale e potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

Tutte le riunioni delle Assemblee dei soci, del Consiglio direttivo, e se previsti, degli organi di controllo e di garanzia, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

Art. 4 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5 - Attività

L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue le seguenti attività di interesse generale individuate nell'art. 5 del CTS:

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d, D. Lgs. n. 117/2017).

Promuovere la cultura in tutte le loro forme, al fine di favorire le opportunità di dialogo "emozionale" tra le persone che vivono in situazione di "agio" con quelle che vivono un disagio sociale e attraverso l'utilizzo di "linguaggi popolari" che possano facilitare la diffusione dei valori legati alla solidarietà e al vivere nella comunità in modo responsabile e partecipativo ritrovando un dialogo con il territorio;

Favorire, attraverso l'organizzazione di qualsivoglia attività culturale, percorsi di integrazione e di confronto con le persone di diverse generazioni, status sociale e culturale, ecc .. al fine di abbattere conflitti intergenerazionali e di favorire politiche di coesione sociale;

Incentivare l'avvicinamento alla cultura delle persone che vivono disagi sociali, economici, fisici e psichici (persone diversamente abili, anziani non /parzialmente auto sufficienti, minori a rischio di devianza sociale, migranti, ecc ..) al fine di

Sedre ckh

Maria Palma Joviano

Inde d'ind

Ble 1

Chosen Polver

creare opportunità di libera espressione personale e di valorizzazione di se stessi e di agevolare percorsi socio-culturali che possano individuare la diversità come la massima espressione di pluralità;

Proteggere, attraverso la cultura, il legame con il proprio territorio e la propria storia perché il patrimonio culturale di un luogo rappresenta "l'immagine" dell'identità di una comunità ed è indispensabile alle generazioni attuali e future per meglio comprendere e rivivere i percorsi storico, culturale e sociale da cui provengono;

Organizzare convegni, seminari, mostre, festival, rassegne, testimonianze e ogni altra attività con finalità educativa con oggetto le attività di interesse generale svolte dall'associazione ed elencate e descritte nel presente articolo.

Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera f, D. Lgs. n. 117/2017).

Organizzare manifestazioni, visite guidate, passeggiate ed ogni altro tipo di attività finalizzata a promuovere il patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico presente nel territorio del Vallo di Diano, anche attraverso la costituzione di comitati e gruppi di volontari.

Organizzare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. n. 117/2017).

Promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini attraverso iniziative culturali e ricreative quali workshop, laboratori, presentazioni di lavori culturali ed altre forme di incontro, al fine di favorire lo scambio di esperienze e la condivisione di risorse ed informazioni per contribuire alla elevazione civica e sociale dei cittadini;

Promuovere il volontariato culturale come strumento e pratica di costruzione e rafforzamento di comportamenti più sani verso quel che ci circonda e di politiche tese al benessere individuale e sociale;

Organizzare campagne di sensibilizzazione sui temi di interesse generale enunciati e descritti nel presente articolo.

Realizzare video, materiale promozionale, tutorial, programmi radiofonici e televisivi, ecc ... sulle attività e sui temi di interesse generale svolti dall'associazione e descritti nel presente articolo, anche attraverso l'utilizzo del web.

Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, comma 1, lettera l, D. Lgs. n. 117/2017).

Realizzare qualsivoglia attività, attraverso la cultura, che abbia caratteristiche formative ed informative, destinate all'intera comunità, finalizzate al contrasto della povertà educativa, della prevenzione sui fenomeni di discriminazione, criminosi e violenti, al fine di attivare concrete politiche di responsabilizzazione e di mutualità nel territorio, con particolare attenzione ai più giovani.

Realizzare progetti di orientamento al volontariato culturale e di avvicinamento alla cultura a favore di adolescenti e giovani attraverso laboratori e attività didattiche ed educative, da sviluppare anche presso gli istituti scolastici, finalizzati a sviluppare in essi il senso della solidarietà, ad educarli ad essere cittadini responsabili riconoscendo nell'ambiente dove vivono il luogo del quale aver cura, far conoscere in modo concreto il significato di bene comune, far incontrare l'associazionismo di volontariato, prevenire e/o individuare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, contrastare in generale la povertà educativa.

Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1, lettera r, D. Lgs. n. 117/2017).

Costruire percorsi di narrazione della cultura nella sua accezione plurale e dinamica, al fine di favorire una riflessione, consapevole e diffusa, sull'idea di diritti, di accesso alla cultura, di cittadinanza, di coesione sociale e organizzare una forma di società più inclusiva e multiculturale che possa unire e contaminare la cultura locale con altre culture di paesi lontani e facilitare percorsi seri e concreti di integrazione dei migranti.

Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera v, D. Lgs. n. 117/2017).

Sensibilizzare e difendere i valori dell'uguaglianza tra i cittadini, della libertà politica e religiosa, della democrazia, dell'integrazione e del pluralismo etnico e di genere, e soprattutto, del ripudio della guerra e di ogni forma di intolleranza sociale e di razzismo.

Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lettera z, D. Lgs. n. 117/2017)

Recuperare, ripristinare e gestire beni immobili da utilizzare per le attività associative e mettere gli stessi a disposizione, dell'intera comunità per le attività di interesse generale.

L'associazione opererà anche in rete con altri organismi e enti pubblici e privati, sia a livello locale che a livello nazionale e può aderire ad associazioni di II livello e/o di livello maggiore.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie

Sede legale
Ph. Lombardi
Paolo Neri
Maria Teresa Novati
Giuliana Feliciani

attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Volontari

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato. L'attività svolta dai volontari è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario. I volontari avranno diritto, nei limiti previsti dall'articolo 7 del CTS, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci e nei limiti e modalità esplicitate nel CTS. Lo status di volontario è incompatibile con qualunque rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 7 - Dipendenti

L'associazione può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento, oppure qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, nei limiti previsti dal CTS. Essi non possono essere soci né volontari dell'associazione.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati da uno specifico contratto e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 8 - Collaboratori di lavoro autonomo

L'associazione, per soddisfare specifiche esigenze, può giovare dell'operato di collaboratori di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal CTS. Essi non possono essere soci né volontari dell'associazione.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati da uno specifico contratto e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 9 - Soci

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'associazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

Possono aderire all'associazione anche soci minorenni, previa richiesta sottoscritta anche da chi esercita la potestà genitoriale. Essi partecipano alla vita associativa sotto il coordinamento e la rappresentanza di associati adulti. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a specifiche attività e iniziative svolte dall'associazione, nell'interesse e a tutela del minore stesso.

Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle organizzazioni di volontariato e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro. Il numero totale di enti diversi dalle organizzazioni di volontariato non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione recante l'espressa accettazione del presente statuto e il consenso al trattamento dei dati personali dopo aver preso visione della informativa relativa alla privacy, deve essere presentata al Consiglio direttivo.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo e sarà operativa solo dopo il regolare versamento della quota sociale annua da effettuare nei modi previsti nell'art. 24 del presente statuto. Avverso l'eventuale decisione di diniego del Consiglio direttivo, è ammesso appello all'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla delibera dell'organo direttivo. L'Assemblea dei soci si pronuncerà in via definitiva sulla questione alla prima adunanza utile.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali ed essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un'altra organizzazione di volontariato ovvero un altro Ente del Terzo settore o un altro organizzazione senza scopo di lucro, la domanda d'iscrizione dovrà contenere la copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, il verbale del Consiglio direttivo o dell'assemblea che manifesta la volontà di aderire all'Associazione, e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente; nel caso di organizzazione di volontariato o di altro ente del terzo settore, la domanda di iscrizione dovrà contenere anche certificazione attestante l'avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore o, qualora suddetto registro non sia ancora stato istituito, al Registro regionale del volontariato o altro registro a cui l'ente è tenuto ad iscriversi o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'ente del terzo settore richiedente attestante il requisito richiesto.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori". Sono, invece, soci benemeriti coloro cui l'associazione a maggioranza dei componenti attribuisce particolari qualità e benemeritenze e soci onorari personalità di rilievo che si siano distinti nei settori di interesse dell'associazione o coloro, persone o utenti, che offrono i contributi finanziari di notevole entità. Essi hanno gli stessi diritti dei soci fondatori e soci ordinari.

Sede cda

Maria Paola Lorenzini

SSD

Ble 13

Anna Lorenzini

Infine l'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, può riconoscere lo status di "socio onorario" alle persone che hanno reso particolari e significativi servizi all'associazione e persone fisiche e giuridiche che prestano prestazioni professionali gratuite o che effettuano donazioni o lasciti.

Art. 10 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.

Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee dei soci e nelle stesse di discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali del Consiglio direttivo e degli organi di controllo e di garanzia, se costituiti, ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto di voto durante l'Assemblea dei soci, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Chiunque può chiedere di aderire alla associazione. I criteri e le modalità di tale richiesta sono elencate all'art. 9 del presente statuto.

Art. 11 - Obblighi dei soci

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'associazione;
- pagare la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci.

Art. 12 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- mancato pagamento della quota sociale trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Consiglio direttivo e/o dell'assemblea dei soci, tale decadenza viene annotata con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione e/o al Consiglio direttivo che ne prenderà atto;
- espulsione per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio direttivo relativamente al presente articolo, devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata a.r.o mezzo Pec.

Il socio espulso potrà appellarsi all'Assemblea dei soci che delibererà, in via definitiva, alla prima adunanza utile.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 13 - Organi sociali

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) Il Presidente
- 3) il Consiglio direttivo

Sono organi di controllo e di garanzia:

- 4) Il Collegio dei revisori contabili, se previsto;
- 5) Il Collegio dei Garanti, se previsto.

Sono cariche dell'associazione:

- 6) il Vice-Presidente;
- 7) Il Segretario, se previsto;
- 8) Il Tesoriere, se previsto.

Sede e Ch

Maria Padon, Torino

Luizara De Menezes

4

Gli organi sociali quali il Consiglio direttivo, gli organi di controllo e di garanzia, se previsti, e il Presidente vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci (ad eccezione dei membri del Collegio dei revisori Contabili).

La durata degli organi sociali e dei Collegi di controllo e di garanzia è di 3 (tre) anni.

Art. 14 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 2 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione e le eventuali altre procedure previste per l'adesione dei rinnovi.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente, nell'eventualità che tale funzione non sia ricoperta ufficialmente da un membro del Consiglio direttivo, nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente stesso. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

L'Assemblea dei soci, in sessione ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno appena trascorso e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

In tal caso il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta presentata dai soci.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, delibera in particolare su:

- l'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio direttivo e degli eventuali organi di controllo e di garanzia;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di ulteriori altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Consiglio direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n. 15 (quindici) giorni prima precedenti all'adunanza, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione della relazione annuale presentato dal Consiglio direttivo;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali a carico dei soci.
- ricorsi di persone la cui richiesta a socio non è stata accettata dal Consiglio direttivo o di soci espulsi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

L'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria, viene convocata ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione oppure qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria, delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci sono adottate con la maggioranza dei soci presenti, ad eccezione dell'eventuale scioglimento e/o messa in liquidazione dove è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) dei soci che hanno diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, l'avviso a

Bo AD'... B&... 5 Sede... M... Paolo...
C... B... R...

mezzo, raccomandata, posta elettronica o whatsapp. La convocazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci, un modello per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto e l'ordine del giorno;

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria dei soci, che quelle prese da quella straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci, in regola con il pagamento della quota sociale, che sono iscritti nel libro soci da almeno un anno.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa al massimo una delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario-Tesoriere che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Art. 15 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero minimo di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio direttivo, senza avere alcun diritto di voto, persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione. Esse non possono essere presenti al momento della votazione. Il Consiglio direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 3 (tre) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, è compito dell'Assemblea dei soci sostituirli.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci, convocata successivamente alla nomina.

I sostituiti saranno scelti scorrendo la graduatoria delle precedenti elezioni (a titolo esemplificativo si nomina il primo degli esclusi, poi il secondo, ecc...). I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per nuove elezioni.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi oppure ogniquale volta se ne manifesti la necessità oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei membri dell'organo sociale. In questo secondo caso, il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo, raccomandata, posta elettronica, whatsapp o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno dell'Assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede dove si svolgerà l'adunanza e l'ordine del giorno;

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente.

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Non può essere componente del Consiglio direttivo chi svolge cariche di amministratore pubblico.

Chi si candida alla funzione di amministratore pubblico viene sospeso dal Consiglio direttivo:

Decade dal Consiglio direttivo, per incompatibilità, chi è amministratore pubblico.

In particolare sono compiti del Consiglio direttivo:

- l'approvazione della relazione annuale presentato dal Consiglio direttivo;
- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Vice-presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e

WB PS Lyle D. G. W. 6 Sede chh Maria Padua-Lore
Adm. D. L. R.

specifici della vita associativa;

- assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei soci per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- elaborare il bilancio consuntivo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- proporre all'Assemblea dei soci l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- compiere operazioni economiche a nome per conto dell'associazione per spese di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/zero). Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dall'Assemblea dei soci.
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- deferire al Collegio dei Garanti, se previsto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta oppure pronunciarsi in tal senso qualora l'organo di garanzia non sia stato previsto;
- redigere specifici regolamenti finalizzati a regolare meglio l'aspetto organizzativo dell'associazione e le attività svolte a favore della comunità. Tali regolamenti, ed eventuali atti collegati, devono poi essere approvati dalla prima assemblea utile dei soci.

Delle deliberazioni del Consiglio direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-tesoriere e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni.

L'Assemblea dei soci, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Presidente.

Egli compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'associazione, ha i poteri della normale gestione ordinaria della stessa, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
- sottoscrivere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e custodirli o farli custodire presso la sede sociale, al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'associazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- compiere operazioni economiche a nome per conto dell'associazione per spese di importo massimo pari a € 5.000,00 (cinquemila/zero). Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 17 - Il Vice-presidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-presidente, il quale convocherà il Consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Art. 18 - Il Segretario

Il Consiglio direttivo può prevedere tra i suoi membri un Segretario. Egli assiste il Presidente.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "PD", "Bale", "Sedre", and "Maria Palma".

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia essa ordinaria che straordinaria e del Consiglio direttivo, nonché dei verbali delle riunioni degli organi di controllo e di garanzia nel caso che sono istituiti;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- in mancanza del Tesoriere, la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

Art. 21 - Il Collegio dei garanti

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può nominare Il Collegio dei garanti formato da un numero di 3 (tre) membri scelti fra gli aderenti all'associazione. Il Collegio dei garanti elegge fra i suoi membri il Presidente.

La durata in carica del Collegio è biennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di garante è incompatibile con quella di membro del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori contabili.

Il Collegio dei garanti è responsabile del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti dell'Assemblea e in generale svolge funzioni di arbitrato nelle controversie tra le varie componenti dell'Associazione.

Esso arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci.

Art. 22 - Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività promosse dall'associazione. Esse hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 23 - Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche, anche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- proventi dell'attività di raccolta fondi;
- proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del CTS;
- proventi di attività di fund raising per sostenere le attività dell'associazione finalizzate al perseguimento dell'interesse generale;
- ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Art. 24 - Quota sociale

La quota sociale annua è determinata dall'Assemblea dei soci. Tale quota va versata entro il 31 marzo di ogni anno. I nuovi soci dovranno versare la quota sociale entro trenta giorni dalla data della delibera di ammissione.

Essa non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale, e quindi decaduti in base all'articolo 12 del presente statuto, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'associazione.

Art. 25 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale (indivisibile) dell'associazione è costituito da:

- l'approvazione della relazione annuale presentato dal Consiglio direttivo;
- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati;
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel CTS.

Art. 26 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo, nonché la relazione di missione.

Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "Settimanale", "P. G. M.", and "P. G. M.".

erno

10

10

10

10

al-
e

10

100

5.11a

100



577/4

100

100

2007